

**Ricorrente: .....**

contro

**Amministrazione:** Istituto Alberghiero ..... (Bologna)

#### FATTO

Il signor ....., in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto della struttura scolastica indicata in epigrafe, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso, mediante estrazione di copia, ai verbali del Consiglio di Istituto, al fine di essere messo in condizione di svolgere responsabilmente le proprie funzioni di Presidente del Consiglio di Istituto.

L'Amministrazione, pur avendo permesso all'accedente la visione dei documenti, non consentiva l'estrazione di copia degli stessi.

Il signor ....., in data 16.1.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, in forza del quale il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti richiesti.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa

## FATTO

Il Sig. .... in data 1 gennaio 2015 ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) Nota del segretariato generale della difesa del 10 luglio 2009; 2) note della Procura militare di Verona allegate alla precedente e recanti le date del 6 aprile e 3 giugno 2009.

La motivazione adottata dall'esponente a sostegno della domanda di accesso fa leva sulla necessità di tutelarsi dinanzi alle autorità competenti con riferimento a contestazioni disciplinari riguardanti l'asserito ed indebito tentativo del .... di vedersi assegnare un alloggio di servizio. Invero, le predette note, contengono indicazioni sugli aventi diritto a tali alloggi.

Parte resistente con nota del 5 gennaio 2015 ha parzialmente concesso la documentazione richiesta dall'esponente (con riferimento al documento sub n.1) mentre con riguardo ai documenti di cui al punto n. 2 delle presenti premesse in fatto, ha ritenuto di inoltrare la richiesta di accesso alla procura militare di Verona, siccome autorità originatrice della documentazione in questione.

Contro tale decisione di parziale diniego il .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 2 febbraio u.s. il ricorrente, dato atto dell'avvenuta ostensione di quanto richiesto, ha rinunciato al ricorso.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. Ratto Trabucco la Commissione, preso atto della rinuncia al gravame depositata dal ricorrente e di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Istituto Comprensivo Statale ..... (VV)

#### FATTO

Il signor ....., in qualità di legale rappresentante dell'Associazione ....., in data 4.12.2014, su espresso mandato della Professoressa ....., in servizio presso l'Istituto Comprensivo indicato in epigrafe, componente della predetta associazione, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accessi al DVR (documento valutazione dei rischi), al certificato di agibilità dei vari plessi dell'Istituto comprensivo indicato in epigrafe ovvero, in caso di mancanza del predetto certificato, alle richieste di rilascio del certificato in questione, nonché al verbale del collegio dei docenti n. 2 dell'8.10.2014.

L'Amministrazione, con nota del 30.12.2014, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, sul rilievo che la stessa fosse carente di motivazione in punto di sussistenza in capo all'accedente di un interesse qualificato e differenziato ad accedere ai documenti richiesti.

Il signor ....., nella suindicata qualità, in data 13.1.2015, adiva la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non contenendo elementi atti a consentire alla Commissione di accertare la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse differenziato e qualificato, ai sensi dell'art.22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, ad accedere ai documenti richiesti.

E' evidentemente insufficiente a consentire alla Commissione siffatto accertamento la generica indicazione della necessità di acquisizione dei documenti richiesti in vista dell'instaurazione di un giudizio da parte della ricorrente.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

**contro**

**Amministrazione resistente:** Liceo Scientifico ..... di .....

## FATTO

La signora ....., in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico ..... di ....., in data 1° settembre 2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla delibera n. 1 del verbale n. 6 del Collegio dei docenti del 31 gennaio 2014, con cui era stato approvato un progetto rivolto alle classi Terze e Quarte, ai criteri di selezione degli alunni formulati in sede di elaborazione del predetto progetto ed approvati dal Collegio dei Docenti del 31 gennaio 2014, alla Circolare n. 175 del 6 giugno 2014 concernente la selezione di 15 alunni per la partecipazione ad un progetto formativo, alle domande di partecipazione a tale progetto avanzate dagli studenti, nonché all'atto recante l'indicazione dei requisiti di ammissibilità.

Tale istanza di accesso veniva reiterata in data 16 ottobre 2014.

Non essendosi l'Amministrazione pronunciata nei termini di legge sull'istanza di accesso in questione, la signora ....., in data 27 ottobre 2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. Nella seduta plenaria del 12 novembre 2014, la Commissione accoglieva il ricorso, ravvisando un interesse qualificato all'ostensione in capo alla ricorrente ed invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Successivamente in data 18 dicembre 2014 la ricorrente, non essendo stata invitata ad esercitare l'accesso, chiedeva all'amministrazione di conoscere le determinazioni conseguenti la decisione della scrivente Commissione. Con nota datata 8 gennaio 2015 l'Istituto resistente negava l'accesso, ritenendo la relativa istanza preordinata ad un controllo generalizzato sul proprio operato e considerando l'istanza del 18 dicembre 2014 non motivata. Contro tale nota la ricorrente ha depositato nuovo ricorso.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che il diniego datato 8 gennaio 2015 e successivo alla decisione resa dalla scrivente in data 12 novembre 2014, per quanto generico e non motivato specificamente in merito al contenuto della predetta decisione, non può essere nuovamente portato all'esame della Commissione. A ciò osta il dettato dell'art. 25, legge n. 241/90, e più in generale il principio del *ne bis in idem*.

Contro le determinazioni di diniego opposte dall'amministrazione a seguito di decisione di accoglimento della Commissione può, invero, proporsi ricorso al TAR competente.

PQM.

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Novara

#### FATTO

La ricorrente, ha presentato, nel corso del 2010, istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Poiché, fino al momento della presentazione del presente gravame, il relativo procedimento non era, ancora, concluso, la ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ....., ha presentato istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Il presente gravame non reca la sottoscrizione della ricorrente, non è stata allegata la procura al legale a rappresentarla nel presente giudizio, né l'istanza di accesso; è stato, invece, esibito un documento di riconoscimento della presunta ricorrente.

#### DIRITTO

La Commissione, al fine di potere ricondurre con certezza il presente gravame alla ricorrente, chiede di avere copia della delega all'avvocato a rappresentare la ricorrente nel presente giudizio. Inoltre, al fine di avere maggiore elementi di giudizio, si chiede di produrre l'istanza di accesso. I termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Agenzia .....

#### FATTO

Il ricorrente ha chiesto all'Istituto resistente di potere accedere alla documentazione attestante il pagamento, dal gennaio 2014 fino alla data di risposta da parte dell'amministrazione resistente, della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità del coniuge sig.ra ..... Chiarisce il ricorrente che è pendente un giudizio di separazione personale tra il ricorrente stesso e la controinteressata, innanzi il Tribunale di Catania. Pertanto, i chiesti documenti, prosegue il ricorrente, sono necessari per dimostrare nel giudizio in corso l'effettiva disponibilità economica della controinteressata.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'Istituto resistente, con memoria del 23 gennaio 2015, ha comunicato di avere invitato il ricorrente a volere recarsi presso gli uffici il 6 febbraio, per estrarre copia dei chiesti documenti.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente del 23 gennaio 2015, dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** Associazione .....

contro

**Amministrazione:** Grandi Stazioni s.p.a.

## FATTO

Il signor ....., nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione ....., in data 21 Novembre 2014 rivolgeva alla Grandi Stazioni s.p.a. un'istanza di accesso agli elaborati progettuali e grafici relativi all'attuale distribuzione degli spazi della Stazione Centrale di Milano, con indicazione delle destinazioni d'uso delle singole parti, ai contratti in essere per l'utilizzo di locali commerciali da parti di soggetti terzi, agli elaborati grafici ed ai documenti contrattuali relativi agli impianti pubblicitari in essere presso la predetta stazione, nonché ad ogni altro documento utile a verificare a quale uso fossero deputati gli spazi e le strutture della stazione ferroviaria in questione, a conoscere l'ammontare dei proventi economici rivenienti da locazioni o da spazi pubblicitari, nonché l'utilizzazione di interesse pubblico dei suddetti proventi.

L'istanza di accesso veniva motivata con riferimento all'esigenza di perseguimento degli scopi dell'associazione accedente (tutela dei diritti dei pendolari e formulazione di suggerimenti per migliorare il rapporto tra utenti ed impresa erogatrice del servizio).

Formatosi il silenzio- rigetto sull'istanza di accesso, l'associazione accedente, in data 16.1.2015, adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego opposto all'istanza di accesso in questione.

La Grandi Stazioni s.p.a., in data 28.1.2015, inviava una memoria nella quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, in considerazione dell'inerenza dei documenti richiesti all'attività, di natura squisitamente privatistica, svolta dalla predetta società, quale gestore di centri commerciali ubicati all'interno dei complessi immobiliari di 13 stazioni ferroviarie italiane (tra le quali figura la stazione di Milano Centrale).

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo fondato l'assunto della Grandi stazioni s.p.a. in ordine all'inerenza dei documenti richiesti all'attività di gestione degli spazi commerciali ubicati all'interno della stazione centrale di Milano.



La natura squisitamente privatistica di tale attività esclude la legittimazione passiva della predetta società con riferimento all'esercizio del diritto di accesso a documenti relativi alla gestione degli spazi commerciali in questione, ex art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990.

In forza di tale disposizione , ai fini dell'applicazione della disciplina del diritto di accesso a documenti amministrativi, sono qualificabili come Pubbliche Amministrazioni i soggetti privati solo limitatamente alle loro attività di interesse pubblico disciplinate dal diritto nazionale e comunitario.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Bonifati

#### FATTO

La ricorrente ha chiesto al comune resistente di potere accedere alla concessione del passo carrabile dell'abitazione posta in via ....., al fine di potere determinare l'ammontare della tassa annuale.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Il comune resistente, con memoria del 30 gennaio 2015 ha allegato alla memoria il chiesto documento, ha comunicato che la ricorrente ne è già in possesso e che l'ufficio finanziario ha inviato alla ricorrente l'esatto importo del canone di concessione per l'anno 2015.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Nel merito la Commissione osserva che la ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere al chiesto documento trattandosi di una concessione della quale la stessa è destinataria.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Direzione provinciale di Reggio Emilia

## FATTO

Il ricorrente è stato amministratore della ..... s.r.l. dal 30 giugno 2011 al 31 dicembre 2013; nel corso del febbraio 2014 l'Istituto resistente ha effettuato un accesso ispettivo nei confronti della ..... s.r.l. riferito al periodo dal 3 maggio 2011 al 31 dicembre 2013. Nel presente gravame il ricorrente afferma di avere presentato un'istanza di accesso, non allegata al ricorso, alle proprie dichiarazioni per difendere i diritti propri e quelli della società.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 9 ottobre 2014, conosciuto dal ricorrente l'11 ottobre 2014, dopo avere ricordato che, anche, i sigg.ri ..... e ..... hanno presentato un'analogha istanza di accesso, ha negato il chiesto accesso affermando che i ricorrenti sono privi di un interesse qualificato a difendere la società atteso che, alla data del 14 gennaio 2014 risulta registrata alla Camera di Commercio la loro cessazione da consiglieri. Osserva, ancora, l'Istituto resistente che il ricorrente non è mai stato sostanzialmente un amministratore avendo svolto funzioni di un lavoratore dipendente di tipo operativo (autista); inoltre, l'utilizzo da parte del ricorrente della mail della società per la presentazione dell'istanza, indurrebbe a ritenere che il vero portatore dell'istanza di accesso non sia il ricorrente ma parte datoriale destinataria dell'accertamento ispettivo, al fine di conoscere la dichiarazione dei dipendenti.

Pertanto, il provvedimento di diniego si fonda sull'art. 2, lett. b) e c) del d.m. n. 757 del 1994.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione il 12 novembre 2014.

L'Istituto resistente, con memoria del 1 dicembre 2014, ha chiarito che, sin dall'origine, il capitale sociale è stato detenuto, esclusivamente, dal sig. .... e che nel corso dell'accesso ispettivo non sono stati prodotti documenti dai quali fosse possibile evincere che le attività lavorative, di tipo operativo, potessero fare riferimento a specifiche procure con delega sulla base delle quali definire le stesse come esercizio di poteri attribuiti dal Consiglio di amministrazione al ricorrente. Infatti, gli unici atti che dimostrano la partecipazione attiva del ricorrente al Consiglio di Amministrazione sono i verbali delle riunioni. Pertanto, ritiene l'Istituto resistente che l'interesse all'accesso sia quello della società alla quale era stato contestato il non corretto utilizzo ai fini previdenziale ed assistenziali della prestazione lavorativa del ricorrente.

La Commissione, con decisione del 19 dicembre 2014, ha chiesto al ricorrente di volere produrre l'istanza di accesso al fine di una compiuta valutazione dei fatti; ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, dunque, il ricorrente ha inviato l'istanza di accesso alla propria dichiarazione rilasciata in occasione dell'accesso ispettivo di cui al verbale unico di accertamento n.000395647/DDL dell'11 marzo 2014; ciò al fine della "tutela giudiziale della ..... s.r.l.". Ribadisce, inoltre, il ricorrente che i documenti sono stati chiesti per tutelare la propria posizione personale e dichiara di avere utilizzato l'indirizzo Pec della società in assenza di un indirizzo mail personale.

## DIRITTO

Il decreto ministeriale citato, per salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, sottrae all'accesso:

- b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;
- c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. L'articolo successivo, dispone che l'esclusione dall'accesso permane fino a quando perduri il rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, non ricorrendo più un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la ..... s.r.l., non trova applicazione la disposizione regolamentare citata; inoltre il ricorrente, al fine di tutelare i propri diritti è titolare di un interesse qualificato ad accedere alle dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto Servizio ricompense ed Onorificenze – Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito

#### FATTO

Il Tenente Colonnello ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti di potere accedere ai documenti, anni 2002 e 2003, relativi alla concessione della Croce commemorativa per la partecipazione alle Operazioni di Pace fuori area al Personale italiano che negli stessi anni ha partecipato alle citate Operazioni in FYROM. Chiarisce il ricorrente che l'amministrazione non ha concesso la chiesta Onorificenza perché la località indicata nella proposta (Skopie – Nato HQ) non è da considerarsi utile.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

#### DIRITTO

Il ricorrente, non essendogli stata conferita la proposta Croce commemorativa, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti al fine di verificare la omogeneità dell'operato dell'amministrazione in situazioni analoghe.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

#### FATTO

La Sig.ra ....., in qualità di membro delle Commissioni GNTN (giochi numerici a totalizzatore nazionale), riferisce di aver inoltrato a vari uffici dell'amministrazione resistente in data 14 novembre 2014 richiesta di accesso ai documenti contenenti i criteri adottati per formare il calendario delle Commissioni GNTN per il periodo ottobre 2014-marzo 2015, copia dei calendari per il periodo febbraio-maggio 2013 relativi alle suddette Commissioni, nonché copia dell'atto contenente la mappa aggiornata delle Commissioni nominate.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 7 gennaio u.s., la Sig.ra ..... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie, la qualifica di membro delle Commissioni GNTN posseduta dalla ricorrente radica in capo alla medesima un interesse qualificato all'ostensione, rendendo illegittimo il silenzio rigetto maturato sulla domanda di accesso.

#### PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale incentivazione attività imprenditoriali

#### FATTO

L'avv. .... espone quanto segue. Dopo aver esercitato il diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia Sviluppo ..... S.c.p.a., soggetto responsabile del patto territoriale generalista e del patto territoriale per l'agricoltura omonimo, è venuto a conoscenza di un ulteriore documento relativo al possesso dei requisiti da parte dei soggetti responsabili dei patti territoriali e dei contratti d'area e riferito al Sig. ...., al quale ha chiesto di poter accedere in data 10 dicembre u.s..

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 13 gennaio il .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al sig. ...., cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno ricorrente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Inps

#### FATTO

La ricorrente, titolare dello status di rifugiato e di nazionalità eritrea, è madre di due minori ..... e ..... affetti da autismo. A seguito della richiesta di riconoscimento all'Istituto resistente di contributi socio assistenziali, la ricorrente ha ricevuto solo parzialmente il contributo per i figli minori. Pertanto, il 4 novembre 2014, la ricorrente ha presentato istanza di accesso, peraltro non allegata al presente gravame.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione il 22 gennaio 2015.

#### DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del gravame essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto riferibile al 4 dicembre 2014.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Roma, 10 febbraio 2015



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo ..... di .....

## FATTO

Il ricorrente è genitore dei minori ..... ed ..... frequentanti il liceo scientifico ..... di ..... ove si recano quotidianamente utilizzando il trasporto pubblico fornito dalle Ferrovie del Sud Est; l'orario del passaggio dei mezzi di trasporto nei pressi del Liceo è alle 13.20, alle 14.00 ed alle 14.30.

Mediante circolare il Dirigente scolastico, previa presunta intesa con la società di trasporto pubblico, ha posticipato di 10 minuti l'orario d'ingresso e di uscita degli alunni; dunque, per effetto di tale circolare l'orario di uscita degli studenti è stato alle 13,25.

Tuttavia, nonostante tale presunto accordo, l'orario di passaggio dei mezzi di trasporto è rimasto invariato (13.20), recando un danno alle famiglie degli alunni che sono state costrette a provvedere personalmente ad accompagnare i minori. Dopo pochi giorni (11) il Dirigente scolastico preso atto del disagio causato agli studenti, ha ripristinato il vecchio orario di uscita alle 13.15.

Il ricorrente, ha chiesto il 19 novembre 2014, di potere accedere ai seguenti documenti:

- 1) atto di convocazione del Consiglio di Istituto con all'ordine del giorno la delibera citata nella circolare n. 71 inerente la variazione dell'orario di ingresso e di uscita degli studenti;
- 2) delibera del Consiglio d'Istituto relativa alla citata variazione di orario;
- 3) verbale del Consiglio d'Istituto relativo alla seduta nel corso della quale è stata emessa la citata delibera, limitatamente alla discussione ed agli interventi inerenti l'atto deliberato;
- 4) regolamento del Consiglio d'Istituto vigente al momento della delibera;
- 5) relata di pubblicazione o altro atto similare contenente gli estremi dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, ai sensi del d.lgs. n. 69 del 2009, relativamente alla citata delibera;
- 6) comunicazioni intercorse tra il Liceo e la società Ferrovie del Sud Est relative alla modifica dell'orario disposta con la circolare citata.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i danni subiti a seguito dei disagi patiti.

Successivamente, il 22 dicembre 2014, il ricorrente ha rinnovato l'istanza di accesso del 19 novembre, ed ha chiesto di potere accedere, anche ai seguenti documenti:

- 7) delibera del Consiglio d'Istituto del 16 novembre 2014, relativa al ripristino dell'orario precedente;
- 8) verbale del Consiglio d'Istituto relativo alla seduta nel corso della quale è stata adottata la citata delibera;

- 9) relata di pubblicazione o altro atto similare concernente gli estremi dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, ai sensi del d.lgs. n. 69 del 2009;
- 10) comunicazioni intercorse tra il Liceo e la società Ferrovie di trasporto del Sud Est inerente il ripristino dell'orario di uscita degli studenti.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune.

A seguito dell'inerzia dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, il 25 gennaio 2015, la Commissione.

### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva la tardività del ricorso presentato avverso il diniego tacito dei documenti di cui dai punti n. 1 al n. 6, essendo trascorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per l'impugnazione dalla formazione del silenzio rigetto riferibile al 19 dicembre 2014. Infatti, la mera riproposizione dell'istanza il 22 dicembre 2014 non accompagnata da elementi di novità non vale a riaprire i termini.

Con riferimento ai documenti di cui dai punti dal n. 6 al n. 10, la Commissione ritiene che, a seguito del ripristino dell'orario di uscita alle 13.15 sia venuto meno l'interesse del ricorrente a conoscere i chiesti documenti.

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in parte dichiara il ricorso irricevibile per tardività, in parte dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunta carenza di interesse

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ferrovie del Sud Est

## FATTO

Il ricorrente è genitore dei minori ..... ed ..... frequentanti il liceo scientifico ..... di ..... ove si recano quotidianamente utilizzando il trasporto pubblico fornito dalla società resistente; l'orario del passaggio dei mezzi di trasporto nei pressi del Liceo è alle 13.20, alle 14.00 ed alle 14.30.

Mediante circolare il Dirigente scolastico, previa presunta intesa con la società resistente, ha posticipato di 10 minuti l'orario d'ingresso e di uscita degli alunni; dunque, per effetto di tale circolare l'orario di uscita degli studenti è stato alle 13,25.

Tuttavia, nonostante tale presunto accordo, l'orario di passaggio dei mezzi di trasporto è rimasto invariato (13.20), recando un danno alle famiglie degli alunni che sono state costrette a provvedere personalmente ad accompagnare i minori. Dopo pochi giorni (11) il Dirigente scolastico preso atto del disagio causato agli studenti, ha ripristinato il vecchio orario di uscita alle 13.15.

Il ricorrente, ha chiesto il 22 novembre 2014, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. comunicazioni intercorse tra la società resistente ed il Liceo ..... di ..... inerenti l'intesa alla quale fa riferimento il Dirigente scolastico nella circolare;
2. disposizione di servizio emanata dalla società resistente nei confronti del proprio personale viaggiante mediante la quale sarebbe stato posticipato l'orario di partenza della corsa 820 da ..... a ..... previsto, inizialmente, per le ore 13.20;
3. esplicita indicazione della eventuale inesistenza dei documenti.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare se la responsabilità dei disservizi sia della scuola o della società resistente (doc. n. 1), in caso di esistenza dell'accordo tra Ferrovie del Sud Est e Liceo ....., chi sia il responsabile interno alla società resistente e se quest'ultima si è attivata, mediante atti organizzativi interni, ad esercitare il servizio pubblico in modo efficace.

A seguito dell'inerzia della società integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini la Commissione.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale

organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Inoltre, la Commissione ritiene applicabile alla società resistente la disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, atteso che ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 241 del 1990, nel novero delle 'pubbliche amministrazioni' assoggettate alla disciplina in materia di accesso rientrano "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario". Pertanto, poiché, l'attività di trasporto pubblico costituisce servizio pubblico, sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per individuare parte resistente quale legittimata passiva del presente gravame.

Passando all'esame del merito del presente gravame, la Commissione osserva che la modifica dell'orario di uscita degli studenti è durata 9 giorni; si ritiene, pertanto, che a seguito del ripristino dell'orario di uscita alle 13.15 sia venuto meno l'interesse del ricorrente a conoscere i chiesti documenti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunta carenza di interesse.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** A.N.A.C. Autorità Anticorruzione

#### FATTO

Il Sig. ....., a seguito di contestazioni disciplinari mosse e di conseguenti otto segnalazioni inoltrate dal medesimo all'amministrazione resistente, riferisce di aver chiesto in data 24 novembre 2014 l'accesso ai documenti connessi a tali segnalazioni.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 8 gennaio u.s., il Sig. .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie l'interesse del ricorrente si configura come endoprocedimentale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, nel senso pertanto che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, come detto riferibile al caso di specie, rende illegittimo il diniego silenzioso opposto all'odierno ricorrente.

#### PQM

La Commissione nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Enna

#### FATTO

La Sig.ra ....., dipendente di ruolo dell'amministrazione civile dell'interno con la qualifica di operatore contabile, riferisce di aver presentato in data 17 dicembre 2014 richiesta di accesso alle schede di valutazione di tutto il personale dell'amministrazione civile dell'interno per il 2014 ai fini dell'erogazione del premio di produttività, unitamente agli atti propedeutici a tale valutazione.

Parte resistente non dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto maturatosi, la ..... ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione, preso atto della presenza di soggetti controinteressati nelle persone di coloro cui si riferiscono le schede di valutazione e non individuabili dalla ricorrente, invita l'amministrazione a notificare loro il ricorso. I termini della decisione restano interrotti.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente ad effettuare l'incombente istruttorio di cui alla parte in diritto. I termini della decisione sono interrotti.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Fermo

#### FATTO

Il sig. ....., funzionario dell'area contabile in servizio presso l'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato in data 20 ottobre 2014 istanza di accesso ad una nota inoltrata dalla Fondazione Caritas in Veritate alla Prefettura resistente, con la quale la Fondazione si doleva del mancato pagamento di somme alla medesima spettanti.

L'amministrazione resistente ha silenziosamente negato l'accesso e pertanto, in data 13 gennaio u.s., il Sig. .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 24 gennaio 2015 parte resistente ha trasmesso nota difensiva con la quale fa presente di aver trasmesso la documentazione oggetto di domanda ostensiva alla Autorità giudiziaria.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il termine è cominciato a decorrere dal 20 novembre 2014, data in cui si è formato il silenzio rigetto sull'istanza del ricorrente, ed è spirato il successivo 20 dicembre 2014. Pertanto, atteso che il ricorso reca la data del 13 gennaio 2015, tali termini sono spirati e il gravame deve dichiararsi irricevibile.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Poste Italiane – Direzione Regionale Puglia RR.UU.

#### FATTO

Poste italiane spa, in seguito a una rapina effettuata all'ufficio Bari succ. 3, ha chiesto al proprio dipendente ..... di rifondere 3156,58 euro. Il ..... ha ritenuto la rifusione indebita, e la questione è attualmente sub iudice. In tale contesto, per difendersi, il ricorrente ha chiesto, senza esito, alla società in epigrafe di accedere al rapporto aziendale che ha accertato i fatti. Parte resistente, con memoria, si è confermata nel diniego, sul presupposto che l'atto chiesto sarebbe espressamente escluso dall'accesso dall'art. 3 del Regolamento aziendale di attuazione dell'art. 24 legge 241/90, adottato dal c.d.a. di Poste italiane il 2 giugno 1999. Nella seduta plenaria del 19 dicembre scorso la Commissione ha chiesto a parte resistente l'esibizione del menzionato regolamento interno, interrompendo i termini della decisione. In data 14 gennaio parte resistente ha assolto l'incombente istruttorio, trasmettendo copia del regolamento.

#### DIRITTO

Nel merito del ricorso si osserva che, in effetti, i documenti richiesti rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 3 del Regolamento aziendale di attuazione dell'art. 24 legge 241/90. Pertanto, in disparte ogni valutazione sulla legittimità di tale disposizione regolamentare, la Commissione respinge il ricorso non essendo dotata del potere di disapplicare norme regolamentari potere che, viceversa, è attribuito al giudice amministrativo.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 10 febbraio 2015



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Grandi Stazioni s.p.a.

## FATTO

La signora ....., nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ..... (Confederazione Generale dei .....), in data 28 Novembre 2014 rivolgeva alla Grandi Stazioni s.p.a. un'istanza di accesso agli elaborati progettuali e grafici relativi all'attuale distribuzione degli spazi della Stazione Centrale di Milano, con indicazione delle destinazioni d'uso delle singole parti, ai contratti in essere per l'utilizzo di locali commerciali da parti di soggetti terzi, agli elaborati grafici ed ai documenti contrattuali relativi agli impianti pubblicitari in essere presso la predetta stazione, nonché ad ogni altro documento utile a verificare a quale uso fossero deputati gli spazi e le strutture della stazione ferroviaria in questione, a conoscere l'ammontare dei proventi economici rivenienti da locazioni o da spazi pubblicitari, nonché l'utilizzazione di interesse pubblico dei suddetti proventi.

L'istanza di accesso veniva motivata con riferimento all'esigenza di perseguimento degli scopi dell'associazione accedente (tutela dei diritti dei consumatori/pendolari e promozione dell'evoluzione delle politiche consumeristiche al fine di migliorare il rapporto tra consumatori ed impresa erogatrice del servizio).

Formatosi il silenzio - rigetto sull'istanza di accesso, l'associazione accedente, in data 16.1.2015, adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego opposto all'istanza di accesso in questione.

La Grandi Stazioni s.p.a., in data 28.1.2015, inviava una memoria nella quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, in considerazione dell'inerenza dei documenti richiesti all'attività, di natura squisitamente privatistica, svolta dalla predetta società, quale gestore di centri commerciali ubicati all'interno dei complessi immobiliari di 13 stazioni ferroviarie italiane (tra le quali figura la stazione di Milano Centrale).

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo fondato l'assunto della Grandi stazioni s.p.a. in ordine all'inerenza dei documenti richiesti all'attività di gestione degli spazi commerciali ubicati all'interno della stazione centrale di Milano.

La natura squisitamente privatistica di tale attività esclude la legittimazione passiva della predetta società con riferimento all'esercizio del diritto di accesso a documenti relativi alla gestione degli spazi commerciali in questione, ex art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990.

In forza di tale disposizione, ai fini dell'applicazione della disciplina del diritto di accesso a documenti amministrativi, sono qualificabili come Pubbliche Amministrazioni i soggetti privati solo limitatamente alle loro attività di interesse pubblico disciplinate dal diritto nazionale e comunitario.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Arma dei Carabinieri – Comando generale

#### FATTO

Il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ....., ha chiesto di potere accedere al par. 15 – lett. j delle disposizioni generali inerenti la pubblica amministrazione 2014, al fine di potere esaminare il provvedimento di archiviazione dell'istanza di trasferimento dal medesimo formulata nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti "a domanda", per l'anno 2014.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, l'avv. .... ha inviato una memoria del 25 gennaio 2015 con la quale ha dichiarato di avere esercitato il chiesto accesso.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale la legale rappresentante del ricorrente dichiara di avere esercitato il chiesto accesso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per la motorizzazione

#### FATTO

L'architetto ....., riferisce di aver richiesto all'amministrazione resistente già a far data dal 14 gennaio 2014, autorizzazione alla redazione di una relazione tecnica per l'omologazione in unico esemplare di carrello elevatore dell'impresa del padre presso il centro prova autoveicoli di parte resistente.

L'amministrazione resistente, nel mese di marzo 2014, ha fatto presente di aver richiesto un parere al Ministero dell'Università e della Ricerca, ad oggi ancora non rilasciato. Pertanto in data 19 novembre 2014 il ..... ha chiesto di poter accedere alla nota di richiesta del parere inoltrata dal Ministero resistente, chiedendo altresì di conoscere i motivi ostativi, ove esistenti, del rilascio della domandata autorizzazione.

In data 22 dicembre il Ministero delle Infrastrutture ha rilasciato al ricorrente la copia del quesito sottoposto al MIUR.

Contro tale nota, qualificata dal ..... come provvedimento di differimento, è stato depositato dall'esponente ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

La competenza della scrivente Commissione con riferimento alla vicenda sottoposta al suo esame, è limitata alla domanda ostensiva che aveva ad oggetto la nota di richiesta del parere inoltrata al MIUR che risulta essere stata rilasciata al ricorrente.

Sugli altri profili dell'istanza datata 19 novembre 2014, invero, la Commissione non può pronunciarsi, essendo i medesimi relativi alla sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui alle premesse in fatto, come tali esorbitanti rispetto alla disciplina del diritto di accesso.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno; Autorità nazionale anticorruzione; Prefettura di Bari; Comune di ..... (BA)

#### FATTO

Il sig. .... riferisce di aver presentato alle amministrazioni resistenti istanza di accesso in data 4 dicembre 2014, preordinata all'acquisizione di copia del questionario compilato dal Comune di ..... ed allegato al protocollo di intesa siglato dal Ministero dell'Interno e dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 15 luglio 2014.

A sostegno della propria istanza il .... adduceva il mancato rispetto della normativa in materia di nomina del responsabile per la trasparenza.

Le amministrazioni resistenti non hanno riscontrato la predetta istanza e pertanto, in data 14 gennaio u.s., il .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione. In data 28 gennaio il Comune di ..... ha depositato nota difensiva con la quale dà atto dell'avvenuto rilascio al ricorrente di quanto da questi domandato con l'istanza di accesso.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione, preso atto della nota del Comune di ..... attestante l'avvenuta ostensione della documentazione richiesta dal ....., lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Ministero della salute

## FATTO

Il dottor ....., nella qualità di Coordinatore Provinciale per gli uffici periferici del Ministero della salute ubicati nella Provincia di ..... della ....., con nota spedita in data 2.10.2014 e ricevuta in data 9.10.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti correlati alla denuncia dei fatti del 26.08.2014 sporta dall'accidente.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il dottor ....., in data 4.12.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19.12.2014, invitava l'Amministrazione ad inviare copia della denuncia menzionata dal ricorrente, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

L'Amministrazione, con nota del 5.1.2015, comunicava alla Commissione di aver consentito all'interessato, con nota del 2.1.2015 (allegata alla nota inviata alla Commissione), l'accesso ai documenti amministrativi richiesti.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del presente ricorso, consentito l'accesso ai documenti richiesti.

## PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di .....

## FATTO

Il signor ....., titolare dell'agenzia investigativa ..... Investigazioni, corrente in ....., in qualità di delegato incaricato/delegato dalla Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua Centro Liquidazione danni di ....., in data 30.11.2014 rivolgeva al Nucleo Radiomobile Carabinieri di ..... una istanza di accesso agli atti relativi all'intervento effettuato da una pattuglia del predetto Nucleo a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 29/12/2013 in ....., nel quale l'autovettura del signor ....., asseritamente a causa del manto stradale ghiacciato, era finita fuori strada.

A sostegno dell'istanza di accesso si faceva valere l'interesse ad acquisire la documentazione richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della Compagnia di assicurazioni Reale Mutua - società assicuratrice della responsabilità civile del Comune di Aosta, citato dal signor ..... dinanzi al giudice di pace di Aosta per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'incidente in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ....., nella suindicata qualità, in data 9.1.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che l'accesso chiesto dal ricorrente ha natura di accesso difensivo, essendo preordinato ad acquisire elementi necessari all'esercizio del diritto di difesa in giudizio di interessi giuridicamente rilevanti, garantito ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Firenze

#### FATTO

La signora ....., essendole stata notificata, a cura dell'Amministrazione finanziaria la cartella di pagamento n. 04120130015062438/00 ed il ruolo n. 2013/000389, tempestivamente impugnati, in data 25.11.2014, rivolgeva all'Amministrazione finanziaria un'istanza di accesso agli atti che avevano dato vita al ruolo in questione, nonché a copia conforme del predetto ruolo, al fine di poter difendere in giudizio le proprie ragioni.

In data 15.12.2014, l'Amministrazione rigettava la predetta istanza di accesso.

La signora ....., in data 14.12.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto.

L'accesso agli atti dai quali è scaturito al ruolo in questione spetta al ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 251/1990, trattandosi di accesso endoprocedimentale.

Quanto alla richiesta di rilascio di copia conforme del ruolo, non vi è ragione per non soddisfarla, atteso che essa ha ad oggetto un atto che concerne direttamente e personalmente la ricorrente.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 10 febbraio 2015



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze

#### FATTO

La signora ....., essendole stata notificata, a cura dell'Amministrazione finanziaria la cartella di pagamento n. 04120130015062438/00 ed il ruolo n. 2013/000389, tempestivamente impugnati, in data 25.11.2014, rivolgeva all'Amministrazione finanziaria un'istanza di accesso agli atti che avevano dato vita al ruolo in questione, nonché a copia conforme del predetto ruolo, al fine di poter difendere in giudizio le proprie ragioni.

In data 15.12.2014, l'Amministrazione rigettava la predetta istanza di accesso.

La signora ....., in data 14.12.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto.

L'accesso agli atti dai quali è scaturito al ruolo in questione spetta al ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 251/1990, trattandosi di accesso endoprocedimentale.

Quanto alla richiesta di rilascio di copia conforme del ruolo, non vi è ragione per non soddisfarla, atteso che essa ha ad oggetto un atto che concerne direttamente e personalmente la ricorrente.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Questura di Roma

#### FATTO

Il signor ....., cittadino marocchino, essendo stato identificato e trattenuto presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di ....., in data 24.11.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua identificazione, ai documenti relativo alle udienze di convalida e proroga, al provvedimento con cui era stato disposto il rilascio dell'accedente e ad eventuali accertamenti dell'età disposti dall'Amministrazione.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., in data 14.1.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura di Roma, con nota del 26.1.2015, comunicava che, in data 21.1.2015, era stato consentito al ricorrente di accedere ai documenti richiesti.

#### DIRITTO

Il ricorso deve esser dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del presente ricorso, consentito l'accesso ai documenti richiesti.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

La ....., rappresentata dal suo procuratore ....., ha presentato, in data 6 dicembre 2011, l'istanza di riconoscimento del proprio sistema autonomo di restituzione degli imballaggi. In data 23 luglio 2013, il Ministero dell'Ambiente ha rigettato la suddetta istanza e la ..... ha presentato ricorso presso il T.A.R. del Lazio.

A seguito del riconoscimento ottenuto da due aziende operanti nel medesimo settore, la “.....” e “.....”, la ..... ha presentato, in data 9 settembre 2014, una istanza di accesso ai seguenti documenti posti alla base del “*Decreto del Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche prot. n. 5048 del 6 giugno 2014, recante Accoglimento dell’istanza di riconoscimento del sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CONIP*”;

- 1) nota del 1 ottobre 2012, prot. n. 23863 con la quale la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha chiesto l'integrazione della documentazione presentata da CONIP;
- 2) nota del 21 dicembre 2012, prot. n. CON/132/12 con la quale CONIP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- 3) nota del 17 giugno 2013, prot. n. 138-13/UF-Segr con la quale il CONAI ha trasmesso gli elementi di valutazione richiesti dalla Direzione Generale;
- 4) nota del 26 luglio 2013, prot. n. 44464 con la quale la Direzione Generale ha chiesto a CONIP di integrare ulteriormente la documentazione trasmessa;
- 5) nota del 22 agosto 2013, n. CON/74/13 e la documentazione allegata con la quale CONIP ha fornito le ulteriori evidenze richieste;
- 6) istanza trasmessa da CONIP il 20 dicembre 2013 al Ministero (acquisita dalla Direzione Generale con il prot. n. 743).

Nella medesima istanza, la ..... ha chiesto l'estrazione dei seguenti documenti posti alla base del “*Decreto del Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche, prot. n. 5201 del 4 agosto 2014, recante il Riconoscimento del sistema P.A.R.I. secondo il progetto elaborato e proposto dalla società ..... S.p.A.*”:

- 1) istanza di riconoscimento del proprio sistema autonomo di gestione e restituzione dei rifiuti di imballaggio del “*Sistema P.A.R.I.*” presentata da ..... – Consorzio ....., in data 7 maggio 2008 unitamente ai relativi allegati;

- 2) relazione tecnica predisposta da ..... e trasmessa al Ministero in data 7 agosto 2012, unitamente alle successive note informative parimenti trasmesse da ..... ad integrazione e completamento della prima;
- 3) documentazione relativa all'attività istruttoria condotta da ..... e, in particolare, delle relazioni del 31 gennaio 2013, 28 marzo 2013, 7 maggio 2013, 29 luglio 2013, 8 novembre 2013 dal medesimo predisposte;
- 4) note del 16 aprile 2013, prot. n. 71/13/DS-Segr, del 24 maggio 2013, prot. n. 99/13/VF-Segr, del 21 febbraio 2014, prot. n. 44/14/VF-aallgg e del 31 marzo 2014, prot. n. 148/14/VF-aallgg con le quali il CONAI ha trasmesso gli elementi di valutazione richiesti in relazione all'istanza presentata da .....
- 5) verbale della riunione istruttoria svoltasi presso il Ministero in data 26 febbraio 2014 e della ulteriore documentazione ivi acquisita;
- 6) relazione conclusiva del 29 luglio 2014, prot. n. 31090, predisposta da .....

A motivazione della richiesta, ..... afferma di necessitare dei chiesti documenti per approntare la propria difesa nel ricorso promosso presso il T.A.R. del Lazio.

In data 9 ottobre 2014, l'Amministrazione resistente ha differito l'accesso affermando che *“considerata la quantità e la complessità della documentazione richiesta, l'Amministrazione necessita di ulteriore tempo per il completamento dell'istruttoria della pratica.”*

Avverso il provvedimento di differimento la società ricorrente ha adito la Commissione, la quale con decisione del 25 novembre 2014, ha accolto il ricorso atteso che l'assenza dell'apposizione di un termine di conclusione del procedimento si traduce in un'incertezza in ordine alla formazione dell'eventuale silenzio-rigetto in una indeterminatezza circa l'azionabilità degli strumenti a tutela del diritto di accesso e, dunque, in una lesione del diritto di accesso.

Successivamente, il Ministero resistente, con provvedimento del 15 dicembre 2014, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 195 del 2005 e sulla base dell'opposizione formulata dalle società controinteressate. In particolare, la CONIP ha rilevato la carenza di un interesse qualificato in capo alla ricorrente dal momento che quest'ultima è estranea al loro sistema di riciclaggio, recupero, ripresa dei pallet in plastica; mentre la società ..... ha evidenziato che i chiesti documenti sono estranei al sistema autonomo di restituzione degli imballaggi in ordine ai quali la società ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento.

Avverso il provvedimento di diniego del 15 dicembre 2015, il ricorrente ha adito la Commissione. Ricorda il ricorrente nel presente gravame che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel giudizio pendente innanzi il TAR.

**DIRITTO**

Le società controinteressate, secondo quanto riferito dal Ministero resistente nel provvedimento del 15 dicembre 2015, si sono opposte al rilascio dei chiesti documenti rilevando, sostanzialmente, l'inesistenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente; rilevano, infatti, le controinteressate che il sistema di restituzione degli imballaggi non riconosciuto dal Ministero resistente è estraneo all'attività svolta dalle società.

Nel caso di specie, dunque, si ritiene che correttamente l'amministrazione abbia negato il chiesto accesso atteso che il procedimento di restituzione degli imballaggi svolto dalla società ricorrente non è assimilabile e paragonabile a quello delle società controinteressate; pertanto, non sussiste un collegamento tra i chiesti documenti e l'interesse a tutelare i propri diritti nel giudizio in corso.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Savona, Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Savona

## FATTO

Il Sig. .... è stato destinatario di un provvedimento della Prefettura di Savona e della Polizia Municipale del Comune di Savona – impugnato questo secondo dinanzi al giudice di pace -- in ordine al quale ha, poi, effettuato una segnalazione, il 4 giugno 2014.

In data 17 settembre 2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato al Sig. .... una comunicazione, D.F.P. 0051702, nella quale espone una sintesi dei riscontri e della documentazione di risposta pervenuti all'Ispettorato della Funzione Pubblica a seguito degli accertamenti svolti, senza tuttavia allegare i riscontri ed i documenti del Comune e della Prefettura di Savona citati nella missiva.

Successivamente, il 23 settembre 2014, il ricorrente ha presentato una istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia dei suddetti riscontri e documenti citati nella missiva del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In data 8 ottobre 2014, l'Amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente che avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al Comune ed alla Prefettura di Savona quali amministrazioni che hanno formato i chiesti documenti.

A seguito alla riproposizione della medesima istanza di accesso, in data 20 ottobre 2014, il ricorrente ha adito la scrivente Commissione, il 6 dicembre 2014.

In data 15 dicembre 2014, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale ribadisce quanto comunicato al ricorrente in data 8 ottobre 2014. L'Amministrazione allega, altresì, una comunicazione, datata 17 settembre 2014, nella quale comunica al ricorrente gli esiti degli accertamenti svolti presso la Prefettura e la Polizia Municipale del Comune di Savona riguardo l'esposto datata 4 giugno u.s.

La Commissione, con decisione del 19 dicembre 2014, ha invitato l'amministrazione resistente ad inoltrare l'istanza alle amministrazioni che detengono stabilmente i documenti (art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006); ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, il 16 gennaio il comune di Savona ha inviato una memoria, con la quale ha comunicato che il ricorso innanzi il Giudice di pace avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12224/2013 WA è stato respinto, riducendo, tuttavia, la sanzione a carico del ricorrente ad euro 55,00.

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dai ricorrenti contro il comune di Savona. Invita pertanto la Segreteria a trasmettere il ricorso al competente difensore civico.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determinazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere presentati al difensore civico, ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241 del 1990, che risulta istituito e operante a livello regionale.

Per quanto riguarda l'accesso ai documenti in possesso della Prefettura, la Commissione, rimane in attesa delle relative decisioni in ordine all'istanza di accesso. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione sollecita la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Savona ad adempiere l'incombente di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

## FATTO

Siega ....., in qualità di Presidente pro tempore dell'associazione ricorrente, ha chiesto il 12 dicembre 2015, di potere acquisire i documenti inerenti le seguenti informazioni:

1. “se il Comitato Paritetico doveva essere denunciato dall'associazione ricorrente o dalla Regione;
2. le ragioni in base alle quali non è stato accertato che i richiedenti Resiani non facevano parte della minoranza slovena in Italia e che, quindi, non poteva essere accolta la domanda di ingresso nelle leggi relative alle suddette minoranze;
3. le ragioni sulla base delle quali non si è tenuto conto degli accertamenti della ricerca del DNA nelle domande successive per lo sganciamento dei Resiani dalla legge n. 38 del 2001;
4. atto che il Comitato Istituzionale Paritetico ha inviato al Ministero per inserire il comune di Resia quale minoranza slovena in Italia;
5. le ragioni alla base della sottoposizione dei Resiani nella legge n. 38 del 2001, in assenza della storicità in Resia della minoranza slovena in Italia, oltre naturalmente alla mancata provenienza della ex Jugoslavia e della ex Slovenia”.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Nel merito la Commissione osserva che le richieste di cui dai punti n. 1, 2 3, e 5, hanno ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi; la richiesta, pertanto, esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

Relativamente alla richiesta di cui al punto n. 4, la Commissione osserva che l'associazione ricorrente si pone, genericamente come finalità la promozione dell'identità e della specificità degli abitanti nella Val di Resia; la medesima, pertanto in quanto portatrice degli interessi della collettività, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti relativi al riconoscimento della minoranza



slovena in Italia. Infatti, il chiesto documento incide direttamene sugli interessi della collettività rappresentata.

PQM

La Commissione, in parte dichiara il ricorso inammissibile, in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

## FATTO

I signori ....., ..... e ....., la prima quale rappresentante Agcom dell'Organizzazione sindacale ....., il secondo quale rappresentante Agcom dell'Organizzazione sindacale ....., il terzo quale rappresentante Agcom dell'Organizzazione sindacale ....., in data 27/11/2014 rivolgevano all'Agcom un'istanza di accesso alla documentazione riguardante la delibera n. 566/14/CONS approvata dall'Agcom in data 06/11/2014, trattandosi di decisione avente ricadute considerevoli sul trattamento economico dei lavoratori e sulla loro qualità della vita.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso delle organizzazioni sindacali accedenti, in data 16 gennaio 2015 adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità, in data 2.2.2015, inviava una memoria nella quale giustificava il rigetto dell'istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 4, comma 1, lettera a) della delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, come successivamente modificata e integrata dalle delibere nn. 353/03/CONS e 422/06/CONS, in forza del quale sono sottratte all'accesso le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Pur essendo lecito dubitare della legittimità della previsione regolamentare invocata dall'Autorità, la Commissione non può disapplicarla e deve convenire con l'Amministrazione nel ritenere che essa precluda l'accessibilità dei documenti richiesti dalle organizzazioni sindacali ricorrenti.

## PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova

#### FATTO

Il ricorrente, dopo avere presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai documenti del relativo procedimento. Ciò al fine di verificare quali sono i pareri ancora mancanti e verificare la sussistenza di eventuali ritardi e responsabilità.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il ricorrente è, infatti, titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti di un procedimento del quale è destinatario.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Comando Provinciale CC di Bergamo

#### FATTO

Il signor ....., attualmente Comandante della Stazione di Carabinieri di ....., presentava plurime istanze dirette ad ottenere il rilascio del porto d'armi per difesa personale.

La Prefettura di Bergamo rigettava tali istanze con provvedimenti del 2010 e del 2012, sul rilievo che l'istruttoria espletata non avesse fatto emergere specifiche condizioni di esposizione al pericolo grave ed attuale tali da giustificare il rilascio della licenza ex art. 42 TULPS.

Il signor ..... presentava istanze di accesso ai documenti relativi all'istruttoria espletata al Comando Compagnia CC di ....., al Comando Provinciale CC di Bergamo ed alla Prefettura di Bergamo.

Pur essendo riuscito ad acquisire alcuni atti, l'accedente non otteneva l'accesso agli atti relativi all'istruttoria svolta dal Comando CC di Bergamo, l'esito della quale costituiva la ragione giustificatrice del mancato rilascio da parte della Prefettura di Bergamo del porto d'armi per difesa personale.

In data 14.12.2014, l'accedente reiterava l'istanza di accesso a tali atti al Comando Provinciale CC di Bergamo che, con nota del 13.1.2015, rigettava tale istanza.

Il signor ....., in data 19.1.2015, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

#### DIRITTO

La Commissione, al fine di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso, ha necessità di acquisire copia delle istanze di accesso presentate dal ricorrente prima del 14.12.2014, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'invio da parte del ricorrente di tali atti.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente ad inviare gli atti richiesti, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Ministero della Difesa- Direzione Generale del Personale Militare

#### FATTO

Il Tenente Colonnello ....., essendo stato giudicato idoneo all'avanzamento, ma non iscritto nel quadro di avanzamento al grado di Colonnello per l'anno 2013, presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e chiedeva l'accesso alla documentazione relativa agli Ufficiali del ruolo speciale delle varie armi promossi all'esito della procedura di avanzamento in questione.

Con nota del 20.11.2014, l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Il Tenente Colonnello ....., in data 31.12.2014, impugnava dinanzi alla Commissione la decisione dell'Amministrazione di sottrarre all'accesso la documentazione richiesta.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene necessaria, ai fini del decidere, l'acquisizione di copia dell'istanza di accesso nonché di documentazione atta ad attestare la data di ricezione da parte del ricorrente della nota del 20.11.2014 menzionata nel ricorso.

Nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio posto a carico del ricorrente, i termini di legge sono interrotti.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente ad inviare la documentazione indicata nella motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

#### FATTO

Il signor ..... in data 12.12.2014, rivolgeva all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza di accesso alle eventuali note inviate dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. (controparte dell'accedente in alcuni procedimenti pendenti dinanzi alla predetta Autorità, nonché in un processo civile pendente dinanzi al Tribunale di Chieti quale giudice del lavoro) attestanti che strutture della predetta s.p.a. avevano mandato al macero documenti sottoscritti o elaborati dall'accedente afferenti al contenzioso pendente tra il signor ..... e la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.

La Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., in data 28.1.2015, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'inammissibilità del ricorso, assumendo che i documenti richiesti dal signor ..... gli erano stati già inviati dall'Autorità.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, accertare se corrisponde a verità quanto affermato nella memoria della società controinteressata in ordine alla circostanza che l'Autorità aveva inviato all'odierno ricorrente i documenti in questione.

Nelle more dell'invio da parte dell'Autorità di un'informativa su tale circostanza di fatto, i termini di legge sono interrotti.

#### PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Agenzia delle Entrate- Ufficio territoriale di Bologna 2

#### FATTO

La signora ....., in data 23.10.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'ex coniuge signor ..... con riferimento agli anni di imposta 2011-2012-2013, ai CUD relativi agli stessi anni, nonché alle comunicazioni inviate nel periodo compreso tra il 2010 e la data dell'istanza di accesso da tutti gli operatori finanziari relative alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti comunque riconducibili al signor ....., anche in qualità di delegante o di delegato.

A giustificazione della propria istanza di accesso la signora ..... faceva valere il suo interesse a conoscere l'esatto ammontare dei redditi percepiti dal signor ....., nonché del patrimonio dello stesso, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio con riferimento all'interesse dell'odierna ricorrente ad ottenere, per sé e per i propri figli un adeguato contributo di mantenimento.

L'Amministrazione, con nota del 4.12.2014, ricevuta dall'accedente in data 10.12.2014, rigettava l'istanza di accesso in ragione dell'opposizione sollevata dal signor ....., quale controinteressato.

La signora ....., in data 8.1.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso in *parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** Prof.ssa .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Provinciale di Roma

#### FATTO

La Professoressa ....., in data 13.10.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti amministrativi riguardanti la posizione dei soggetti iscritti nella graduatoria di III fascia AD03, pubblicata in data 18/08/2014, ed in particolare la posizione della Professoressa Ilaria Dalmaso.

In data 26.11.2014, l'accedente riceveva la comunicazione del rigetto da parte dell'Amministrazione dell'istanza di accesso, in ragione dell'opposizione della Professoressa ..... all'esercizio del diritto di accesso da parte della Professoressa .....

La Professoressa ....., in data 22.12.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non contenendo elementi idonei a consentire alla Commissione di stabilire se la ricorrente sia portatrice di un interesse differenziato e qualificato tale da legittimare l'esercizio di accesso ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 10 febbraio 2015



Ricorrente: sig. ....

contro

Amministrazione resistente: Presidenza della Repubblica Italiana

#### FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente l'accesso agli esposti presentati personalmente dal 30 aprile 2011 sino alla data di presentazione del ricorso, con particolare riferimento ad un fax datato 5 maggio 2011.

Nella seduta del 19 dicembre 2014 la Commissione ha chiesto all'amministrazione resistente chiarimenti sull'effettivo possesso della documentazione domandata dal ricorrente, interrompendo i termini della decisione.

Con nota del 29 dicembre l'amministrazione ha assolto l'incombente istruttorio, comunicando di non essere in possesso della documentazione domandata.

#### DIRITTO

Sul ricorso del Sig. .... la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, chiede all'amministrazione di chiarire le ragioni del non possesso della documentazione domandata.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, chiede all'amministrazione di fornire i chiarimenti di cui alla parte in diritto della presente decisione i cui termini sono interrotti.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Archè S.r.l.

#### FATTO

La Sig.ra ..... ha partecipato ad un bando di selezione di personale esterno per lo svolgimento di attività didattica indetto dalla Società resistente vedendosi attribuire punteggi non ritenuti legittimi dall'esponente.

Pertanto in data 18 novembre ha chiesto di poter accedere ai documenti tutti della procedura selettiva, sia riferiti alla odierna ricorrente che agli altri candidati.

Con nota del 24 novembre la Società resistente invitava la Sig.ra ..... a formulare richiesta di accesso formale utilizzando apposito modulo e specificando il proprio interesse all'accesso.

La Sig.ra ..... riferisce di aver inoltrato tale richiesta tramite PEC in data 18 dicembre u.s. senza ottenere risposta alcuna e pertanto, in data 14 gennaio, la ..... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione. Con nota del 21 gennaio u.s. la ricorrente rinuncia al ricorso avendo nelle more ottenuto da parte resistente i documenti domandati con la richiesta di accesso.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione, preso atto della rinuncia per avvenuta ostensione della documentazione richiesta come attestata dalla medesima ricorrente, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** CONI – Divisione organi collegiali

#### FATTO

Il sig. .... riferisce di aver formulato all'amministrazione resistente in data 2 ottobre 2014 ed a mezzo PEC, richiesta di accesso alle delibere, a quattro delibere relative al trattamento economico di due dirigenti e alle delibere di promozione di altri due dirigenti, adducendo come motivazione la pendenza di un contenzioso con parte resistente dinanzi al Giudice del lavoro.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 22 ottobre 2014, trasmessa a mezzo PEC in pari data al ricorrente, ritenendo quest'ultimo privo di legittimazione all'accesso.

Contro tale diniego il .... ha depositato in data 21 dicembre 2014 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 6 febbraio 2015 è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale, tra l'altro, si chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. Ed invero, l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio e che nel caso di specie l'amministrazione ha negato l'accesso con nota del 22 ottobre 2014, i termini per la presentazione del ricorso sono spirati in data 22 novembre 2014 mentre il gravame è stato depositato in data 21 dicembre 2014, determinando la sua irricevibilità.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Stato Maggiore dell'Aeronautica

#### FATTO

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 30 settembre 2014 istanza di accesso a diversi documenti afferenti il proprio collocamento in congedo. Parte resistente avrebbe rilasciato solo in parte la documentazione richiesta e pertanto, in data 28 novembre 2014, il sig. .... ha riformulato analoga richiesta di accesso alla quale l'amministrazione ha risposto confermando una propria precedente determinazione del 29 ottobre 2014. Contro tale nota l'.... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione pervenuto in data 21 gennaio 2015. In data 29 gennaio u.s. è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, il termine per la proposizione del gravame, è ampiamente spirato, considerato che la prima istanza di accesso risale al 30 settembre 2014 e che l'ultimo asserito diniego del 22 dicembre 2014 ha valore meramente confermativo della precedente nota, non impugnata tempestivamente.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Comune di .....

#### FATTO

La signora ....., in qualità di consigliere comunale del Comune di ....., in data 9.12.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alle determinazioni di affidamento e liquidazione dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, adottate nel periodo compreso tra il 1.1.2013 ed il 9.12.2014.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora ....., in data 14.1.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 26.01.2015, inviava una nota nella quale comunicava che l'Ufficio Tecnico del Comune di ....., successivamente alla proposizione del ricorso, aveva messo a disposizione della ricorrente la documentazione richiesta.

#### DIRITTO

La Commissione- ritenuta la propria competenza a pronunciarsi sulla legittimità della determinazione comunale impugnata, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, in ragione dell'esigenza di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Puglia deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, per aver l'Amministrazione messo a disposizione della ricorrente la documentazione richiesta.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Marina Militare – Sezione del Genio Militare per la M.M. di Ancona

## FATTO

L'Avv. .... riferisce di aver presentato in data 5 dicembre 2014 domanda di accesso alla copia dell'informativa redatta dal C.V. .... del Comando supporto logistico della marina militare di Cagliari e relativa a fatti che si sarebbero verificati il 23 e 29 maggio 2014 e che vedevano coinvolto, tra gli altri, l'Ufficiale .... in servizio presso l'amministrazione resistente. Tale documento peraltro e a dire della ricorrente, era stato rilasciato già ad un dipendente della Sezione del genio, scuola di Ancona, senza la previa notifica all'esponente in qualità di controinteressata.

L'interesse all'ostensione veniva specificato dall'esponente nel senso di verificare attestazioni contenute nella suddetta informativa sul proprio operato professionale.

Parte resistente con nota del 12 dicembre 2014 ha negato l'accesso, deducendo il carattere riservato dell'informativa oltre alla circostanza che le notizie ivi riportate non possono considerarsi lesive dell'operato dell'odierna ricorrente.

Contro tale diniego l'Avv. .... ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento. In data 28 gennaio è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale si osserva che già un precedente ricorso presentato a questa Commissione dall'odierna ricorrente era stato dichiarato inammissibile, siccome non notificato ad un controinteressato e che comunque il gravame non merita accoglimento dovendosi tutelare la riservatezza dell'Ufficiale .....

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'Avv. .... si osserva quanto segue.

Sia dal provvedimento impugnato che dalla memoria difensiva depositata dall'amministrazione, si ricava la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione che, tuttavia, non è di agevole individuazione.

Pertanto, ed ai fini dell'esame del merito del gravame, si chiede all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti in ordine alla presenza di soggetti controinteressati al chiesto e negato accesso. I termini della decisione restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, chiede all'amministrazione di fornire i chiarimenti di cui alla parte in diritto della presente decisione i cui termini sono interrotti.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando generale dell'arma dei carabinieri; Comando carabinieri per la tutela del lavoro

#### FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver presentato in data 21 novembre 2014 al Comando carabinieri per la tutela del lavoro, domanda di accesso alla documentazione relativa alla propria richiesta di trasferimento nonché a quella formulata dal collega .....

Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha inoltrato in data 10 dicembre 2014 la richiesta di accesso all'ufficio competente ad istruirla presso il Comando generale dell'arma.

In data 13 dicembre 2014 il .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. Il successivo 31 gennaio l'amministrazione ha depositato memoria difensiva con la quale comunica di aver concesso l'accesso ai documenti relativi alla domanda di trasferimento avanzata dal ricorrente, mentre per ciò che attiene alla pratica di trasferimento del collega .... l'amministrazione ha negato l'accesso ritenendo la domanda preordinata ad un controllo generalizzato.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere limitatamente alla documentazione relativa al trasferimento del ricorrente.

Con riguardo ai documenti riferibili al trasferimento del collega ....., il ricorso è inammissibile, non avendo il ricorrente notificato il gravame al controinteressato così contravvenendo al disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*).

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Roma, 10 febbraio 2015





**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

#### FATTO

La signora ....., di professione insegnante, in data 2.12.2014, rivolgeva all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Ambito territoriale per la Provincia di Lecce, un'istanza di accesso alla graduatoria di merito degli aventi diritto fino alla posizione dell'accedente, al fine di verificare la possibilità di intentare un'azione giudiziaria dinanzi al giudice competente a tutela delle sue ragioni.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora ....., in data 14.1.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 26.1.2015, inviava una nota nella quale precisava l'inesistenza di una graduatoria nazionale di tutti coloro che avevano presentato domanda di trasferimento per la provincia di Lecce, non elaborando il sistema informativo centrale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca siffatta graduatoria, ma solo gli elenchi di tutti coloro che hanno ottenuto il trasferimento, recante l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del punteggio e dell'eventuale precedenza riconosciuti dagli Uffici di titolarità.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, in considerazione dell'inesistenza del documento richiesto dalla ricorrente.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Compagnia dei Carabinieri di Amelia

## FATTO

Il Sig. ....., appuntato scelto dell'arma dei Carabinieri in servizio presso il comando di Amelia (PG), riferisce di aver presentato richiesta di accesso all'amministrazione di appartenenza preordinata all'ostensione della seguente documentazione: a) "tutta la documentazione riguardante il rapporto tenuto allo scrivente in data 08 marzo 2014, dal comandante della compagnia di Amelia in presenza del comandante del N.O.R.M., tutta la documentazione prodotta dalla scala gerarchica e tutti gli atti ad esso collegati, come ad esempio domande di trasferimento presentate dagli Aps. .... e ....., connesse alle vicende rappresentate dallo scrivente in sede di rapporto".

La richiesta di accesso veniva motivata dal ..... come segue "Motivazione ai sensi dell'art. 25: La documentazione è richiesta per tutelarsi in ogni sede".

Parte resistente negava l'accesso con nota del 26 dicembre 2014 ritenendo, tra l'altro, l'istanza non sufficientemente motivata.

Contro tale diniego in data 17 gennaio 2015 il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento. In data 2 febbraio u.s. è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione con la quale si insiste per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile, atteso che nel corpo della richiesta di accesso non si fornisce adeguata motivazione in merito all'interesse sottostante la pretesa ostensiva. Tale non può ritenersi la motivazione addotta dall'odierno ricorrente e di cui alle premesse in fatto, atteso che la formula di stile ivi utilizzata è del tutto generica e non idonea a consentire all'amministrazione il prescritto vaglio sulla fondatezza o meno della domanda di accesso. Tale profilo, seppure attenuato, è riferibile anche alla motivazione del ricorso la quale, tuttavia, non chiarisce adeguatamente l'interesse del ricorrente, violando così il disposto di cui all'art. 12, comma 7, lettera c, D.P.R. n. 184/06.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c, D.P.R. n. 184/06.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Ministero della giustizia- Dipartimento Giustizia Minorile

#### FATTO

Il signor ....., Ispettore Superiore-sostituto Commissario della Polizia penitenziaria, in data 4.11.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota prot. n. 4964 del 24.03.2014, del Centro giustizia minorile di Napoli (richiamata nella nota n. 11558 del 14.07.2014 inviata all'accedente).

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ..... in data 9.1.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, non avendo la ricorrente impugnato entro il termine previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 (trenta giorni a far data dalla formazione del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso), la determinazione di rigetto impugnata.

#### PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Ufficio Polizia di frontiera aero-marittima di Olbia

#### FATTO

La signora ....., in servizio presso l'Ufficio Polizia di frontiera aero-marittima di Olbia, essendole stato negato il godimento di un giorno di riposo, spettante in base alla legge n. 937/1977, richiesto per il giorno 11/10/2014, in data 28.10.2014 rivolgeva un'istanza di accesso al provvedimento con cui le era stata negata la fruizione del giorno di riposo in questione.

In data 20.11.2014 veniva comunicato all'accedente il rigetto dell'istanza di accesso in discorso.

Con nota del 27.11.2014, la signora ..... reiterava l'istanza di accesso ribadendo il suo interesse a conoscere le motivazioni del diniego del giorno di riposo in questione.

In mancanza di riscontro alla predetta nota del 27.11.2014, la signora ....., adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, non avendo la ricorrente impugnato entro il termine previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 (trenta giorni a far data dalla comunicazione della determinazione di rigetto dell'istanza di accesso), la nota del 20.11.2014, non valendo la reiterazione dell'originaria istanza di accesso (contenuta nella nota del 27.11.2014, non contenente nuovi elementi in fatto od in diritto) a rimettere in termini la ricorrente.

#### PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale militare di Verona

#### FATTO

Il sig. .... in data 17 dicembre 2014 ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso alle certificazioni mediche riguardanti l'accidente e relative al periodo gennaio-febbraio 2013 con relative note di accompagnamento.

In data 16 gennaio 2015 parte resistente ha negato l'accesso affermando che la documentazione richiesta è già stata oggetto di precedenti domande ostensive sulle quali l'amministrazione si è pronunciata in precedenza.

L'odierno esponente ha impugnato il predetto diniego dinanzi alla scrivente Commissione, chiedendo l'accoglimento del ricorso. In data 28 gennaio 2015 parte resistente ha depositato memoria difensiva riportandosi al diniego opposto al ricorrente.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo.

Nel caso che occupa, il richiedente ha domandato il rilascio di documentazione sanitaria concernente la propria persona, dunque nessun dubbio sulla titolarità del medesimo all'esercizio del diritto di accesso.

Circa le ragioni del diniego impugnato, si osserva che in effetti le richieste di accesso in precedenza evase dall'amministrazione avevano ad oggetto documenti diversi, il richiamo ai quali è, pertanto, inconferente.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015





**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Tribunale Militare di Verona

## FATTO

Il Sig. .... ha chiesto in data 22 dicembre 2014 all'amministrazione resistente l'accesso alle note di richiesta di visita medico fiscale inoltrate da parte resistente alla ASL competente nelle date 24 e 26 aprile 2012, comprensive del domicilio di reperibilità ivi indicato e dell'orario di inoltro.

La richiesta si innesta in una vicenda di contestazioni disciplinari mosse dall'amministrazione resistente all'odierno ricorrente, all'epoca dei fatti dipendente con la qualifica di Assistente amministrativo presso il Tribunale Militare di Verona, relative a produzioni di certificazioni mediche da parte del ricorrente giustificanti l'assenza dal posto di lavoro per motivi di salute, di dubbia veridicità.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 27 gennaio 2015., il .... ha depositato ricorso alla Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 gennaio l'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale fa presente che per mero disguido non è stata inoltrata la risposta alla predetta domanda di accesso formulata dal sig. ....; risposta datata 16 gennaio 2015 che tuttavia non viene allegata e dunque non si comprende se il suo tenore porti all'accoglimento della richiesta ostensiva o meno.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo.

Nel caso che occupa, premesso che non è certo che la nota del 16 gennaio u.s. cui fa riferimento parte resistente e di cui alle premesse in fatto sia satisfattiva o meno dell'interesse del ricorrente, si osserva che il richiedente .... ha domandato il rilascio di copia delle richieste fatte dall'amministrazione resistente alla ASL competente delle visite medico-fiscali disposte sulla persona del ricorrente. Si tratta, dunque, di documentazione in ordine alla quale sussiste interesse qualificato all'accesso e che rende il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università telematica Niccolò Cusano - Roma

## FATTO

Il sig. .... in data 1 dicembre 2014 ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso all'eventuale denuncia presentata dall'amministrazione resistente alla procura della repubblica relativa alle istanze di accesso ed ai ricorsi amministrativi presentati precedentemente con riferimento ad una procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore nel settore scientifico disciplinare IUS 08 (Diritto costituzionale), nonché, in caso di mancato inoltro della denuncia medesima, conferma dell'inesistenza del documento domandato.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 14 gennaio 2015, il .... ha depositato ricorso alla Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 3 febbraio u.s. è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione resistente nella quale si eccepisce la natura privata dell'ente universitario – e dunque la sua non assoggettabilità alla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi – nonché, nel merito, ragioni di riservatezza dell'operato dell'istituzione universitaria che legittimerebbero il diniego silenzioso opposto al ricorrente.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione deve esaminare l'eccezione sollevata da parte resistente in merito all'asserita sua natura privata che non la sottoporrebbe al raggio di applicazione degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990. L'eccezione è infondata: le università non statali riconosciute, come quella oggi resistente, devono essere riconosciute come enti pubblici in quanto svolgono evidentemente attività di interesse pubblico quali la ricerca e l'insegnamento ed in quanto, altresì, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (così, tra le tante, Corte dei Conti, 11 novembre 1999, n. 90). Tale rilievo rende priva di pregio anche le presunte ragioni di riservatezza sull'operato di un soggetto privato, sempre opposte da parte resistente nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo.

Nel caso che occupa, il richiedente ha domandato il rilascio di copia della denuncia *eventualmente* presentata dall'Università resistente. L'interesse all'ostensione di tale documento è pacifica; tuttavia, non essendo certa l'esistenza del documento richiesto dal ricorrente, l'amministrazione sarà tenuta al suo rilascio solo qualora effettivamente in possesso di parte resistente.

PQM

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Enna

#### FATTO

La signora ....., dipendente dell'Amministrazione civile dell'Interno, con la qualifica di Assistente amministrativo, in servizio presso il Commissariato P.S. di Enna (Ufficio distaccato della Questura di Enna), in data 17.12.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a copia della documentazione relativa alle schede di valutazione di tutto il personale civile dell'Amministrazione civile dell'Interno in servizio presso la Questura di Enna e gli uffici distaccati, compilate nell'anno 2014 ai fini dell'erogazione del premio di produttività.

Formatosi il silenzio-rigetto, la signora ..... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile dal momento che lo stesso non contiene alcun elemento atto a consentire alla Commissione di stabilire se la ricorrente sia portatrice di un interesse qualificato e differenziato ad accedere ai documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, al di là del generico riferimento alla finalizzazione dell'accesso richiesto ad "*un'eventuale tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi coinvolti*".

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Enna

#### FATTO

Il Sig. ....., in servizio presso il commissariato di polizia di Stato di Nicosia, riferisce di aver presentato in data 10 dicembre 2014 richiesta di accesso alle schede di valutazione di tutto il personale dell'amministrazione civile dell'interno per gli anni 2013 e 2014, senza nulla aggiungere sulle motivazioni della richiesta.

Parte resistente non dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto maturatosi, il ..... ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione, preso atto della presenza di soggetti controinteressati nelle persone di coloro cui si riferiscono le schede di valutazione e non individuabili dalla ricorrente, invita l'amministrazione a notificare loro il ricorso. I termini della decisione restano interrotti.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente ad effettuare l'incombente istruttorio di cui alla parte in diritto. I termini della decisione sono interrotti.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** comune di Lampedusa e Linosa

#### FATTO

La ricorrente, presidente del Comitato ....., in qualità di genitore del minore ....., ha chiesto al comune resistente il 15 settembre 2014, di potere accedere al certificato di agibilità ed alla documentazione attestante la stabilità strutturale degli edifici scolastici e la salubrità; il certificato di prevenzione incendi ed il certificato di conformità alla normativa dell'impianto elettrico. Ciò al fine di tutelare la salute e l'incolumità del minore.

A seguito dell'inerzia del comune resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione il 14 gennaio 2015.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo o di altri svolgenti funzioni analoghe, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

La Commissione rileva la tardività del gravame essendo stato presentato ben oltre il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio rigetto riferibile al 15 ottobre 2014.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara ricorso irricevibile per tardività.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il ricorrente, dopo avere presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, ha chiesto al Ministero resistente di potere accedere ai documenti del relativo procedimento. Chiarisce, infatti, il ricorrente che la documentazione relativa al rilascio della cittadinanza è trasmessa al Ministero stesso.

Avverso l'inertza dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il ricorrente è, infatti, titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti di un procedimento del quale è destinatario.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Istruzione Superiore ....., Lucca

## FATTO

Il ricorrente, ha chiesto, con istanze non allegate al presente gravame, all'Istituto resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. certificati di servizio relativi alla propria attività di insegnamento svolta presso l'Istituto resistente dall'anno scolastico 2000/2001 fino al 2005/2006;
2. richieste scritte inoltrate dal ricorrente al Dirigente scolastico dell'epoca per potersi assentare dal servizio nell'anno scolastico 2004/2005;
3. decreti del dirigente autorizzativi delle assenze.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto il sig. .... ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 19 novembre 2014, inviato alla Commissione ed al ricorrente ha concesso l'accesso ai certificati di servizio ed ai decreti (documenti di cui ai punti nn. 1 e 3). L'amministrazione ha, altresì comunicato che il ricorrente ha già esercitato l'accesso ai documenti nel corso dell'anno 2003, che l'esito dell'ispezione è già in possesso del ricorrente e, infine, che non risultano agli atti provvedimenti disciplinari a suo carico.

Pertanto, la Commissione, con decisione del 25 novembre 2014, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 3 dell'istanza; la scrivente ha, poi, accolto il ricorso relativamente ai documenti di cui al punto n. 3 della richiesta.

Successivamente, il 22 dicembre 2014, il ricorrente ha inviato un'ulteriore istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. certificati di servizio relativi agli a.s. dal 2000 al 2003 e dell'a.s. 2005/2006;
2. verbali degli scrutini finali di giugno, comprensivi delle firme di sottoscrizione dei verbali stessi da parte dei docenti dei Consigli di classe, svolti negli a.s. dal 2003 al 2005, nelle classi in cui il ricorrente era titolare di matematica (ginnasio) e di matematica/fisica (liceo).

Motiva il ricorrente che i documenti di cui al punto n. 1 sono necessari, sostanzialmente, per avvalorare il proprio curriculum vitae, mentre quelli di cui al punto n. 2, sono necessari per attestare la propria presenza agli scrutini finali, atteso che nel certificato del 19 novembre 2014 è stato indicato che il ricorrente non vi ha partecipato.

Aggiunge il prof. .... che tali documenti sono necessari per difendere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

#### DIRITTO

Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti di cui al punto n. 1, trattandosi di certificati attestanti il servizio dal ricorrente stesso svolto.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, la Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedervi dal momento che solo attraverso la loro ostensione è possibile dimostrare la presenza agli scrutini nelle classi nelle quali era docente.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 10 febbraio 2015

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano

## FATTO

Il ricorrente, ha presentato, nel corso del 2011, istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Poiché, fino al momento della presentazione del presente gravame, il relativo procedimento non era, ancora concluso, il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ....., ha presentato istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Il presente gravame non reca la sottoscrizione del ricorrente, non è stata allegata la procura al legale a rappresentare il ricorrente nel presente giudizio né l'istanza di accesso; è stato, invece, esibito un documento di riconoscimento del presunto ricorrente.

L'amministrazione resistente, con memoria del 3 febbraio, ha comunicato che il procedimento di naturalizzazione italiana si è concluso positivamente e che il decreto di cittadinanza è stato trasmesso al comune di residenza competente per la notifica.

## DIRITTO

La Commissione tenuto conto della memoria con la quale l'amministrazione resistente comunica che il procedimento di naturalizzazione italiana del ricorrente ha avuto esito favorevole, ritiene che sia venuto meno l'interesse della ricorrente al gravame.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunta carenza d'interesse.

Roma, 10 febbraio 2015